



Roma, 15 giugno 2000
Prot. DCAPV/263/00
AC/tg

Alle Imprese di armamento
Alle Imprese di volo

CIRCOLARE N. 18/00

OGGETTO: Riduzione contributo di maternità.

Si comunica che, come previsto dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), il contributo per maternità è ridotto di 0,20 punti percentuali a decorrere dal prossimo 1° luglio 2000.

L'aliquota contributiva a carico di codeste imprese a tale titolo, pertanto, è ridotta dallo 0,60% allo 0,46% sulla retribuzione lorda.

Si rammenta, con l'occasione, che detto contributo, come quello di malattia (2,22%) va versato, per il personale marittimo, entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dal mese di riferimento (art. 4, comma 7, del D.L. 12/9/1983 n. 463, convertito nella Legge 11/11/1983 n. 638 e art. 2, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 19/11/1998 n. 422), per cui il primo versamento con aliquota ridotta (aliquota totale 2,69%) dovrà essere effettuato entro il 16 ottobre 2000.



Per il personale addetto alla navigazione aerea, per il personale marittimo a terra e per gli amministrativi delle Società di navigazione marittima, invece, poiché il termine di pagamento scade il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, il primo versamento con aliquota ridotta dovrà essere effettuato entro il 16 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Clotilde Calamita